

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

(Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

Modifica del ...

Avamprogetto

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 giugno 2007¹ sulle professioni mediche è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo francese

Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e cpv. 3 lett. b

² Il segretariato delle sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

a. *Concerne soltanto il testo francese*

j. gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

³ Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

b. l'attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

RS

¹ RS 811.112.0

*Art. 11 cpv. 3**Abrogato**Art. 12 cpv. 1, 2, 2^{bis}, 3, 3^{bis} e 3^{ter}*

¹ I titolari di un corrispondente diploma federale o di un corrispondente diploma estero riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:

- a. medico riconosciuto a livello federale;
- b. dentista riconosciuto a livello federale;
- c. chiropratico riconosciuto a livello federale;
- d. farmacista riconosciuto a livello federale;
- e. veterinario riconosciuto a livello federale.

² I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:

- a. per la professione di medico: medico specialista nella corrispondente specializzazione di cui all'allegato 1;
- b. per la professione di dentista: dentista specialista nella corrispondente specializzazione di cui all'allegato 2;
- c. per la professione di chiropratico: chiropratico specialista nella corrispondente specializzazione di cui all'allegato 3;
- d. per la professione di farmacista: farmacista specialista nella corrispondente specializzazione di cui all'allegato 3a.

^{2bis} I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale o di un diploma o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto possono utilizzare anche un sinonimo corrente, purché non dia adito a malintesi.

³ I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento federale possono utilizzare anche la designazione secondo il tenore del proprio diploma federale o titolo di perfezionamento federale.

^{3bis} I titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto possono utilizzare anche la designazione secondo il tenore del proprio diploma o titolo di perfezionamento e nella lingua nazionale dello Stato che lo ha rilasciato.

^{3ter} Se un diploma o un titolo di perfezionamento estero riconosciuto può essere confuso con un diploma o un titolo di perfezionamento federale, alla designazione deve essere aggiunto tra parentesi il Paese d'origine del titolo.

Art. 18b *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Le persone che hanno conseguito un corrispondente titolo di perfezionamento di diritto privato prima della creazione del titolo di perfezionamento federale in chirurgia della mano possono utilizzare la designazione di medico specialista in chirurgia della mano.

II

¹ Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

³ L'allegato 4 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, ...

Allegato I

(art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

Perfezionamento dei medici*n. 1, rubrica e testo***1. Specializzazioni e relativa durata secondo l'articolo 25 della direttiva 2005/36/CE²***Per le seguenti specializzazioni è adeguata la durata:*

anestesiologia	5 anni
ginecologia e ostetricia	5 anni
medicina interna generale	5 anni
patologia	5 anni
radiologia	5 anni
radio oncologia / radioterapia	5 anni

*n. 2, rubrica***2. Specializzazione e relativa durata secondo l'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE***n. 3**Inserire prima della voce «medicina intensiva»*

chirurgia della mano	6 anni
----------------------	--------

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'all. III sez. A n. 1 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone.

Perfezionamento dei dentisti

n. 1, rubrica

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l'articolo 35 della direttiva 2005/36/CE³

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'allegato 1 lett. 1.

Allegato 3
(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)

Perfezionamento dei chiropratici

Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10-15 della direttiva 2005/36/CE⁴

chiropratica specialistica

2 1/2 anni

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'allegato 1 lett. 1

Allegato 5
(art. 15)

Emolumenti

n. 2 lett. a e b, n. 3 lett. a e b e n. 3a

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 2. | per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | |
| a. | procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera | 800-1000 |
| b. | procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed | 800-1000 |
| 3. | per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | |
| a. | procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed | 800-1000 |
| b. | procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed | 800-1000 |
| 3a. | per la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed | |
| a. | primo annuncio | 800-1000 |
| b. | rinnovo dell'annuncio | 150 |

